CONFINDUSTRIA BERGAMO

Approfondimento

Il caso

La pronuncia di cui si tratta (Cass. Pen. sez. 4 13 settembre 2022 n. 33548) analizza il giudizio di merito, con il quale la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino, conclusosi con la condanna del datore di lavoro di una società avente ad oggetto la fabbricazione di articoli in materie plastiche e del dirigente munito di delega in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché del legale rappresentante della società fabbricante la macchina, per avere, in cooperazione colposa tra loro, cagionato lesioni gravi e gravissime (consistenti in amputazione con sguantamento III, IV e V dito mano sinistra e conseguente malattia superiore ai 40 gg e indebolimento permanente di un organo) ad un lavoratore con mansioni di aiuto estrusionista; l'operaio, provvedendo alla sostituzione di un rotolo di tessuto ormai esaurito con uno nuovo in ingresso alla linea di estrusione, zona calandra, nell'atto di inserire il capo della bobina di tessuto, rimaneva pizzicato con la mano sinistra indossante il guanto di protezione dal calore tra i cilindri della calandra.

Tra gli elementi di colpa individuati dal Tribunale di Torino e confermati dalla Corte di Appello, si richiamano rispettivamente:

- per il datore di lavoro, la violazione dell'art. 17 comma 1 lettera a) D. Lgs. 81/2008, in quanto "*ancorché dimostratosi sensibile al tema della sicurezza*", non aveva rispettato l'obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) adeguato o, in presenza di un documento già predisposto dal suo predecessore, non ne aveva verificata l'adeguatezza e l'efficacia. La Corte d'Appello sul punto, rigettando le istanze dell'imputato che sosteneva di non poter essere chiamato a rispondere delle "conseguenze" correlate alle erronee valutazioni contenute nel DVR predisposto dal suo predecessore "*non avendo avuto il tempo necessario per avvedersi della reale situazione circa il rispetto della normativa antinfortunistica all'interno della società*", argomentava che l'assunzione della carica di amministratore delegato aveva comportato *ipso iure* l'assunzione da parte di quest'ultimo della posizione di garanzia prevista dal D. Lgs. 81/2008: infatti, "*non sono ipotizzabili momenti di sospensione ovvero di attenuazione di tale status che consentano al soggetto gravato dall'obbligo di non adempiere integralmente a quanto normativamente imposto*". Pertanto, sin dalla data di assunzione della veste di amministratore delegato della società l'imputato avrebbe iniziato a ricoprire il ruolo di datore di lavoro e da quel momento, conseguentemente, era tenuto a rispettare ed a fare rispettare tutte le normative vigenti nella materia de qua, anche qualora il DVR, precedentemente elaborato, si fosse presentato incompleto od erroneo.
- per il dirigente (con delega), la mancata verifica della sicurezza dei macchinari messi a disposizione dei dipendenti, non rilevando ai fini assolutori che avesse confidato sulla certificazione della conformità della calandra (marcatura CE), giacché "*la regolarità formale - documentale delle condizioni del macchinario non escludeva la responsabilità dell'imputato il quale, stante la posizione di garanzia ricoperta, avrebbe dovuto avvedersi* ictu oculi *che la calandra sulla quale era intento a lavorare il G.A. non era sicura, in quanto gli organi in movimento della stessa erano "avvicinabili" anche accidentalmente dal lavoratore. Gravava, quindi, su di lui l'obbligo di verificare la sicurezza in concreto del macchinario utilizzato dal lavoratore*";
- per il legale rappresentante della società costruttrice della calandra (rivelatasi inadeguata dal pdv delle precauzioni antinfortunistiche), sebbene il macchinario fosse stato modificato per rispondere alle esigenze produttive, la mancanza della prova che non fosse a conoscenza delle modifiche

all'impianto e della possibilità di utilizzare una filiera di lunghezza inferiore al previsto, e dunque per aver fornito una calandra priva dei ripari imposti dalla normativa di settore e per non aver informato adeguatamente l'acquirente dell'importanza ai fini della sicurezza dell'uso della filiera di ampiezza pari a quella della calandra, con ciò concorrendo al verificarsi dell'infortunio, ex art. 3 D. lgs. 17/2010 (recepimento c.d. direttiva macchine).

La Cassazione accoglie i ricorsi dell'amministratore delegato (datore di lavoro) e del fabbricante del macchinario, confermando la condanna per il solo dirigente con delega in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La successione nel tempo della figura datoriale

Il datore di lavoro, nel caso in esame, aveva da poco assunto la carica di amministratore delegato: erano infatti trascorsi solo sei mesi dal suo insediamento all'infortunio, un periodo troppo breve, secondo la difesa, per esplorare l'adeguatezza dell'organizzazione e della valutazione dei rischi. Peraltro, nel seppur breve periodo di tempo trascorso, come accertato nel giudizio di merito, l'imputato aveva dato prova di peculiare sensibilità sui temi di salute e sicurezza, di cui vi era traccia nelle riunioni volte ad acquisire conoscenze sulla gestione di tali aspetti, nonché nell'incarico conferito a un'impresa terza specializzata avente ad oggetto l'organizzazione di corsi di formazione e la revisione del DVR allora esistente (e non mancante). La Cassazione si trova dunque a chiarire se possa ravvisarsi l'elemento soggettivo della colpa in capo al datore di lavoro di cui si tratta, essendo provata la lacunosità della valutazione dei rischi esistente, quale causa dell'infortunio accorso.

La pronuncia sul punto ricorda che "*Il profilo soggettivo e personale della colpa è generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in poche parole, nell'esigibilità del comportamento dovuto…* omissis…. *Si tratta di un profilo della responsabilità colposa recentemente approfondito dalla giurisprudenza nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato";* diversamente opinando si incorrerebbe in una inaccettabile responsabilità penale "di posizione" in violazione del principio costituzionale della responsabilità personale. Sul punto, conclude la Cassazione "*deve rilevarsi che, nella fattispecie, la Corte territoriale non risulta aver svolto un adeguato accertamento in ordine all'elemento soggettivo e, in particolare, alla possibilità di pretendere il rispetto della regola cautelare violata. Più nello specifico, è mancata una verifica finalizzata a verificare le ragioni del mancato avvio di iniziative in tema di sicurezza del lavoro e se, nel lasso temporale intercorrente tra la data di investitura quale legale rappresentante e quella del sinistro, alla luce delle dimensioni della società e della tipologia di attività espletata, egli poteva ragionevolmente mettersi in condizione di conoscere ogni eventuale problema connesso al lavoro dei dipendenti, operare gli approfondimenti tecnici necessari, anche attraverso deleghe a persone esperte ed effettuare una corretta valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 55005 del 10/11/2017, Pesenti, non massimata sul punto). In particolare, sebbene sia generalmente auspicabile, in un ambito di normali rapporti tra amministratori che si succedono tra loro, che prima della designazione il subentrante venga preventivamente informato della situazione della società in relazione a tutti i risvolti, tra cui quello della sicurezza sul lavoro, non è detto che ciò sia realmente avvenuto. Occorre anche stabilire i tempi per provvedere alle verifiche dello stato dei luoghi, per comunicare coi precedenti addetti, per predisporre gli appositi interventi tecnici qualora necessari, ecc.".*

In conclusione, secondo la Suprema Corte, nel giudizio di merito è mancata un'analisi complessiva della reale esigibilità da parte dell'amministratore delegato di cui si tratta di una condotta diversa, conforme alla regola cautelare ritenuta violata.

La responsabilità del fabbricante: l'interruzione del nesso causale

Il fabbricante, ricorrendo in Cassazione, evidenziava che l'infortunio era avvenuto su una macchina complessa denominata "Linea di estrusione 1": le modifiche apportate dall'acquirente a tale linea l'avevano resa differente da quella per la quale il primo aveva progettato, venduto e certificato la propria calandra: l'aggiunta di un componente sconosciuto al fabbricante e installato autonomamente dall'acquirente sulla linea di produzione, nonché la decisione di quest'ultimo di montare una testata di estrusione di dimensione ridotte rispetto a quella prevista nelle specifiche date al fabbricante della calandra, avevano sostanzialmente modificato il macchinario originario.

La Suprema Corte ricostruisce l'autonoma posizione di garanzia del costruttore chiarendo che il medesimo "*risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento*".

Nel merito, la Cassazione ritiene che le modifiche sostanziali apportate al macchinario venduto e originariamente certificato determinassero quantomeno l'interruzione del nesso causale rispetto all'evento infortunistico: il fabbricante, infatti, non aveva nessun dovere di compiere azioni per evitare i pericoli insorti *ex post* a seguito delle modifiche apportate dal compratore, in quanto, ai sensi del D. Lgs. 17/2010 (art. 15) è punito "*chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti*". Trattandosi di un'innovazione dovuta ad esclusiva volontà ed all'autonoma iniziativa dell'utilizzatore dell'impianto "*non prevista dal contratto di vendita e difforme da qualsiasi indicazione del costruttore ….si realizzava un subentro dell'acquirente nella posizione di garanzia, per non aver assolto all'obbligo di fornire misure di sicurezza utili ed efficaci*": da ciò l'interruzione del nesso causale e l'assoluzione del costruttore in quanto il fatto non sussiste.

Il dirigente con delega: obbligo di verifica del macchinario

Il giudicato di merito concludeva con la condanna del dirigente in questione sulla base di due principali elementi ritenuti accertati:

1. l'imputato, per la posizione di garanzia assunta, era tenuto a verificare la regolarità dei macchinari messi a disposizione dei lavoratori, non essendo di per sé esaustiva la certificazione di conformità rilasciata dal fabbricante della calandra;
2. ricoprendo da ventidue anni la carica di responsabile di produzione, il delegato conosceva perfettamente le esigenze produttive ed era consapevole delle modifiche apportate al macchinario, estremamente pericoloso per la presenza di pesanti rulli in movimento non interamente segregati in un punto in cui era previsto il frequente impiego di operai.

La Cassazione, richiamando l'atteggiamento della giurisprudenza di legittimità in plurime pronunce, ribadisce che la responsabilità datoriale concorre con quella del costruttore, nel caso di evento dannoso provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, in quanto grava sul datore di lavoro "*l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare le predette macchine e di adottare tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori*".

Alla luce di tale orientamento e di quanto accertato nel merito, la Cassazione conferma dunque la responsabilità del dirigente con delega alla sicurezza, confermando le argomentazioni logico giuridiche della Corte d'Appello in base alle quali "*grava su ogni gestore del rischio, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta -, siano pericolosi per la incolumità del lavoratore che li manovra*".